



CASA DI RIPOSO CARTIGLIANO

REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' NEGOZIALE PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PARTE 1

CAPO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

Le disposizioni del presente Regolamento, Parte I, disciplinano le modalità di svolgimento, da parte del Segretario Direttore (d'ora in poi anche Direttore o Dirigente) e degli uffici amministrativi, delle attività negoziali relative ad affidamenti di lavori, servizi e forniture e sono finalizzate ad assicurare che le acquisizioni avvengano nel rispetto dei principi dettati dal Codice dei contratti pubblici (d'ora in poi anche Codice) e delle normative vigenti applicabili.

Art. 2 – Ambito di applicazione

In particolare, il presente Regolamento disciplina i criteri e i limiti per l'affidamento e l'esecuzione degli acquisti con riferimento alle soglie di rilevanza comunitaria (sotto-soglia e sopra-soglia) di cui all'art. 50 del D.lgs. n. 36/2023.

L'attività negoziale assume rilevanza:

- a) affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro in riferimento all'obbligo di utilizzo di piattaforme certificate di acquisto;
- b) contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte, abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi della terza età e dell'assistenza sociale. È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione dell'Ente;
- c) contratti di locazione;
- d) utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti all'Ente o in uso al medesimo;
- e) convenzioni relative a prestazioni del personale per conto terzi;
- f) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività o programmate a favore di terzi;
- g) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività;
- h) partecipazione a progetti nazionali o internazionali;
- i) spese minute: spese giornaliere inferiori a € 1.500,00 eseguite ricorrendo al fondo cassa, senza necessità di ricorso ad una piattaforma certificata o interfaccia web.

Art. 3 – Quadro normativo di riferimento



CASA DI RIPOSO CARTIGLIANO

1. Le disposizioni del presente Regolamento fanno riferimento alla disciplina generale comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici, con particolare riguardo:

- al D.lgs. n. 36/2023 - Codice dei contratti pubblici, approvato in data 28 marzo 2023 e pubblicato in G.U. il successivo 31 marzo 2023. Le disposizioni hanno acquisito efficacia il 1° luglio 2023;
- ai regolamenti attuativi previsti dal D.lgs. n. 36/2023 in vigore dal 1° luglio 2023 e che hanno acquistato efficacia dal 1° gennaio 2024;
- alle nuove Direttive comunitarie in materia di contratti pubblici (Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE) che in data 26 febbraio 2014 sono state approvate e recepite dallo Stato italiano con il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pubblicato sulla G.U.R.I. in data 19 aprile 2016, recante il «Codice dei Contratti Pubblici», che ha abrogato il previgente D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 4 – Principi

1. La gestione amministrativo-contabile si esprime in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di trasparenza, integrità, veridicità, chiarezza, pareggio e monitoraggio, nonché ai principi guida per l'applicazione del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023).

2. L'attività contrattuale si ispira ai principi fondamentali di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza, tempestività, correttezza, concorrenza e pubblicità. L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.

3. Ove i principi indicati pregiudichino l'economia e l'efficacia dell'azione e il perseguimento degli obiettivi dell'Ente, gli organi competenti, con provvedimento motivato, potranno avvalersi del sistema ritenuto più congruo, nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 4.1 – Principio di Rotazione

Gli affidamenti devono rispettare il principio di rotazione, contenuto nell'art. 49 del D.lgs. n. 36/2023. Infatti il comma 2 di tale norma, in applicazione del principio di rotazione, prevede il divieto di affidamento o aggiudicazione al contraente uscente che ha già eseguito lo stesso appalto per due volte consecutive con la medesima Stazione Appaltante (per "stesso appalto" si intende: due consecutivi affidamenti al contraente uscente, che abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico oppure nella stessa categoria di opere oppure nello stesso settore di servizi).



CASA DI RIPOSO CARTIGLIANO

Tuttavia il suddetto principio nel nuovo Codice dei contratti pubblici pone le condizioni per una serie di possibili deroghe:

- in caso di affidamento (allo stesso operatore economico) per un settore merceologico diverso dal precedente;
- in caso di ripartizione degli affidamenti in fasce in base al valore economico: in questo caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dal c.4, 5 e 6 dell'art. 49. Quindi nel caso in cui nel Regolamento siano indicate diverse fasce economiche, il contraente uscente può essere affidatario di un nuovo contratto, anche dello stesso settore merceologico, il cui valore rientri in una fascia diversa (art. 49, c.3 D.lgs. n. 36/2023);
- in casi motivati: struttura del mercato, effettiva assenza di alternative e accurata esecuzione del precedente contratto, la Stazione Appaltante può reinvitare o individuare quale affidatario diretto il contraente uscente (art. 49, c.4 D.lgs. n. 36/2023);
- per i contratti affidati con procedure di cui all'art. 50 c.1, lett. c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero degli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata (art. 49, c.5 D.lgs. n. 36/2023);
- nel caso di affidamento di importo inferiore a 5.000,00 euro: in questo caso è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione, con scelta sinteticamente motivata, contenuta nella determina a contrarre o in atto equivalente (art. 49, c.6 D.lgs. n. 36/2023).

Art. 5 – Obbligo di motivazione

In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla Legge n. 241/1990, il Direttore, al fine di assicurare la massima trasparenza, motiva in merito alla scelta dell'affidatario, dando conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina/decisione a contrarre, nonché del rispetto del principio di rotazione, così come disciplinato e disposto dall'art. 49 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023). A tal fine, il Direttore può ricorrere alla comparazione/consultazione di indagini/listini di mercato, di elenchi istituiti dalla Stazione Appaltante, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati da altre amministrazioni.

CAPO 2 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE



CASA DI RIPOSO CARTIGLIANO

Art. 6 – Presupposti per l'affidamento e l'esecuzione di contratti di lavori, servizi e forniture

Le procedure di affidamento aventi a oggetto lavori, servizi e forniture sono connotate da varie fasi procedimentali e da correlati adempimenti da attuare. Si premette che, ai sensi dell'art. 2, recante «definizione dei contratti», dell'Allegato I.1, avente ad oggetto «Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti» del Codice si intende per:

- «contratti» o «contratti pubblici», i contratti, anche diversi da appalti e concessioni, conclusi da una stazione appaltante o da un ente concedente;
- «contratti di appalti» o «appalti pubblici», i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più stazioni appaltanti e aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi. Ciò posto, si rileva che la gran parte degli affidamenti delle Istituzioni riguardano forniture e/o servizi, pertanto, il presente Regolamento fa riferimento prevalentemente a questa tipologia di appalti, mentre i contratti d'opera intellettuale saranno oggetto di successiva trattazione.

Art. 7 – Modalità di esercizio della capacità negoziale

Le modalità di esercizio della capacità negoziale e di ogni adempimento contabile relativo allo svolgimento dell'attività negoziale medesima sono definite dal Regolamento per la gestione amministrativo-contabile integrato dal nuovo «Codice dei contratti pubblici» (D.lgs. n. 36/2023) per le attività negoziali riguardanti l'affidamento di lavori, servizi e forniture. Tenuto conto dell'emanazione del nuovo Codice, alla scelta del contraente si può pervenire attraverso le diverse procedure ivi indicate.

In particolare, il D.lgs. n. 36/2023 «Codice dei contratti pubblici» ha introdotto una semplificazione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

Art. 8 – Tipologie di beni e servizi

Per i settori merceologici principali riguardanti i beni e servizi acquisibili sotto-soglia o sopra-soglia si fa riferimento alle categorie definite e previste nel Budget annuale.

L'affidamento è comunque sempre possibile per le tipologie di beni e servizi presenti nei cataloghi del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (d'ora in poi Me.PA.) gestito da Consip S.p.A.

Art. 9 – Soglie e tipologie di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture: criteri e limiti di importo

L'art. 14 del D.lgs. n. 36/2023 prevede, ai fini dell'applicazione del «Codice dei Contratti pubblici», le soglie di rilevanza comunitaria.



CASA DI RIPOSO CARTIGLIANO

1. Sotto-soglia: art. 50 c.1, lett. a) e b)

a) Per affidamento di lavori di importo inferiore a 150.000 euro (IVA esclusa) si procede mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione Appaltante;

b) per affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro (IVA esclusa), si procede mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione Appaltante e comunque nel rispetto del principio di rotazione.

Quindi l'affidamento e l'esecuzione di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro (sotto-soglia) può avvenire, in assenza di apposita Convenzione quadro presente sul portale Consip S.p.A., tramite affidamento diretto.

L'iter prevede:

1. Indagine di mercato;
2. Adozione di determina a contrarre;
3. Stipula del contratto.

(per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 5.000 euro si procede mediante affidamento diretto a cura del Direttore, senza previa consultazione o comparazione di offerte, fino al 30/09/2024 [salvo proroghe o norme specifiche successive] è possibile derogare all'utilizzo di piattaforme certificate per acquisti fino ai 5.000 euro).

Per tale importo è possibile derogare al principio di rotazione, come previsto dall'art. 49 c.6, del D. Lgs. n. 36/2023.

2. Sopra-soglia: art. 50 c.1, lett. c), d), e)

c) per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro (IVA esclusa) e inferiore a 1.000.000,00 euro (IVA esclusa) si procede mediante procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno n. 5 (cinque) operatori economici, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

d) per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore pari o superiore a 1.000.000,00 euro (IVA esclusa) e inferiore a 5.538.000,00 euro (IVA esclusa) si procede mediante procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno n. 10 (dieci) operatori economici, individuati in base a indagini di mercato o



CASA DI RIPOSO CARTIGLIANO

tramite elenchi
di operatori economici;

e) per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000,00 euro e inferiore a 221.000,00 euro (IVA esclusa) si procede mediante procedura negoziata senza bando previa consultazione, ove esistenti, di almeno n. 5 (cinque) operatori economici, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

Quindi l'affidamento e l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro, servizi e forniture di importo pari o superiore 140.000,00 euro (sopra-soglia) e fino alle soglie di cui all'art. 14 del Codice può avvenire tramite:

- procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici per i lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro (IVA esclusa) e inferiore a 1 milione di euro (IVA esclusa) e per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000,00 euro (IVA esclusa);
- procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro (IVA esclusa).

3. L'affidamento e l'esecuzione di contratti pubblici di servizi e forniture di importo pari o superiore a 221.000,00 euro può avvenire, inter alia, tramite:

- a) Procedura aperta ex art. 71 del D.lgs. n. 36/2023;
- b) Procedura ristretta ex art. 72 del D.lgs. n. 36/2023;
- c) Procedura competitiva con negoziazione ex art. 73 del D.lgs. n. 36/2023;
- d) Dialogo competitivo ex art. 74 del D.lgs. n. 36/2023;
- e) Partenariato per l'innovazione ex art. 75 del D.lgs. n. 36/2023;
- f) Procedura negoziata senza bando ex art. 76 del D.lgs. n. 36/2023;
- h) Procedure previste dall'art. 56 del D. lgs. 117 del 2017;

Art. 10 – Divieto di artificioso frazionamento dell'appalto

Il frazionamento artificioso degli affidamenti pubblici si sostanzia nella suddivisione di un contratto pubblico, di importo superiore a quelli previsti per gli affidamenti diretti, in due o più contratti di importo inferiore al fine di non dover ricorrere ad una procedura di gara.

L'art. 14, c.6, secondo periodo del D.lgs. n. 36/2023, conferma il principio del divieto di artificioso frazionamento, in continuità con quanto disciplinato dall'art. 35, c.6 del precedente D.lgs. n. 50/2016.

Nello specifico, in applicazione del principio del divieto di frazionamento artificioso, "Un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del



CASA DI RIPOSO CARTIGLIANO

codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificino”

(art. 14, c.6 del Codice). Nello stesso senso la scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può essere fatta per evitare l'applicazione delle disposizioni del Codice relative alle soglie europee.

Quindi nessun contratto può essere artificiosamente suddiviso allo scopo di essere sottratto alla normativa vigente. Coerentemente con le norme in vigore, nessuna fornitura di beni e servizi può essere artificiosamente frazionata.

L'artificioso frazionamento presuppone “l'identità della tipologia di forniture o servizi oggetto delle plurime procedure di gara indette dalla Stazione Appaltante, sì da suddividere in modo strumentale un'unica attività o opera”

(Cons. Stato, Sez. V, sentenza dell'8 febbraio 2021, n. 1126 e sentenza n. 4792/2023).

L'acquisto di beni o servizi della stessa tipologia merceologica nei limiti del possibile e salvo comprovata urgenza debbono essere programmati secondo la normativa vigente.

Nel rispetto del divieto è fatta salva la facoltà di suddividere l'affidamento in lotti funzionali o prestazionali a seconda della tipologia di affidamento nel rispetto dei principi del presente regolamento.

CAPO 3 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO - R.U.P. (GIA' RESPONSABILE UNOCO DEL PROCEDIMENTO)

Art. 11 – Limiti e poteri dell'attività negoziale

L'attività negoziale si svolge nell'ambito del budget annuale previsto e approvato dal Consiglio di Amministrazione.

L'attività gestionale e contrattuale spetta al Direttore, in qualità di rappresentante dell'Ente in materia contrattuale anche ai sensi del vigente regolamento di amministrazione e dello Statuto dell'Ente, attraverso procedure che garantiscono la trasparenza e la pubblicità, il quale assume la qualifica di Responsabile Unico del PROGETTO già del Procedimento (R.U.P.) con gli obblighi in esso previsti.

In conformità a quanto previsto dall'art. 15 c.1 del Codice, nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici. Il nominativo del RUP deve essere indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto. Rispetto all'utilizzo della Piattaforma “Acquistinrete”, ma anche di altre piattaforme telematiche di negoziazione, l'acquisizione del CIG è a cura del Responsabile Unico del Procedimento che, se diverso dal Responsabile Unico del Progetto, sarà nominato dal medesimo nella prima Determinazione, il soggetto nominato deve



CASA DI RIPOSO CARTIGLIANO

essere registrato sulla suddetta Piattaforma in qualità di Punto Istruttore ed eventualmente censito da A.N.A.C.

In ogni caso il Responsabile Unico del Progetto può nominare dei sub-responsabili di procedimento ed essere affiancato da una struttura di supporto “alla quale destinare risorse finanziarie non superiori al 1% per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del R.U.P. di incarichi di assistenza al medesimo” (art. 15, commi 3, 4 e 6 del D.lgs. n. 36/2023).

Altresì, il R.U.P., nomina il gruppo di lavoro ai sensi del regolamento interno per gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del Codice.

CAPO 4 – INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI ACQUISTO

Art. 12 – Avvio della procedura

L'Ente ha nominato un Direttore che in fase di avvio della procedura:

- a. assume il ruolo R.U.P. ed eventualmente può delegare il ruolo con specifica determina;
- b. acquisire il CIG e ove richiesto del CUP;
- c. acquisire il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti) ove previsto.

Art. 13 – Determina a contrarre

La procedura di acquisto deve essere avviata mediante un atto formale di indizione della stessa, da adottarsi a cura del Direttore. In concreto, l'indizione della procedura di acquisto avviene mediante una determina a contrarre, o atto equivalente (art. 17 del D.lgs. n. 36/2023).

Tali provvedimenti di indizione hanno natura di atto amministrativo di tipo programmatico con efficacia interna, di spettanza dirigenziale, con il quale la Stazione Appaltante manifesta la propria volontà di stipulare un contratto.

1. L'Ente procede all'affidamento, a seconda delle soglie su indicate, previa Determina a contrarre di indizione della procedura negoziale, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
2. La determina a contrarre è l'atto, di spettanza dirigenziale, con il quale la Stazione Appaltante di una pubblica amministrazione, manifesta la propria volontà di stipulare un contratto;
3. Infatti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, la Stazione Appaltante con apposito atto, adotta la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che contenga, in modo semplificato:



CASA DI RIPOSO CARTIGLIANO

- a. l'oggetto dell'affidamento (le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare);
- b. l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
- c. l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
- d. l'eventuale svolgimento di indagini di mercato;
- e. la tipologia di procedura scelta con una sintetica indicazione delle ragioni;
- f. il fornitore;
- g. le ragioni della scelta del fornitore, in particolare di essere in possesso di "documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante" (artt. 50 e 100 del D.lgs. n. 36/2023);
- h. il possesso dei requisiti di carattere generale (ai sensi art. 94 e ss. D.lgs. n. 36/2023);
- i. il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, ove richiesti (art. 100 e ss. del D.lgs. n. 36/2023);
- m. i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte (e le motivazioni dell'eventuale scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo);
- n. le motivazioni dell'eventuale mancata suddivisione in lotti;
- o. gli elementi essenziali del contratto, nonché le principali condizioni contrattuali.

Art. 14 – Attività istruttoria

In seguito all'acquisizione della determina a contrarre si avviano le attività istruttorie necessarie.

Se il prodotto o servizio è reperibile nel catalogo delle convenzioni CONSIP, il contratto può essere sottoscritto direttamente previa Determina a contrarre, in quanto tutta la fase istruttoria è già stata svolta da CONSIP S.p.A. per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Se il prodotto o servizio è invece nei cataloghi MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), così come presenti sul portale www.acquistinretepa.it l'Ente potrà effettuare istruttoria di acquisto tra le offerte ivi presenti, quindi tramite comparazione delle offerte del medesimo prodotto e selezionando per l'acquisto quella al prezzo più basso, ovvero tramite richiesta di offerta se trattasi di prodotti dei quali non è possibile effettuare un confronto omogeneo, sempre nel rispetto delle procedure di ogni soglia di valore.

Art. 15 – Acquisizione del CIG e, ove previsto, del CUP

L'obbligo di richiesta del Codice Identificativo di Gara (CIG) - previsto dall'art. 3, c.5 della Legge 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari - sussiste in tutti i



CASA DI RIPOSO CARTIGLIANO

casi in cui siano stipulati contratti di «appalti pubblici», che, ai sensi dell'art. 2, dell'Allegato I.1 al Codice sono “i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più stazioni appaltanti e aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi” (specifiche esclusioni dall'obbligo sono esplicitate nel sito web di A.N.A.C.).

Infatti l'art. 83, c.1 del nuovo Codice dei contratti pubblici prevede che, a partire dal 1° gennaio 2024, l'acquisizione del CIG per le procedure assoggettate alla disciplina di cui al medesimo Decreto Legislativo avviene attraverso l'accesso alle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla Piattaforma dei Contratti Pubblici, attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).

Per gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro, IVA esclusa, il Comunicato A.N.A.C. del 10 gennaio 2024, avente a oggetto «Indicazioni di carattere transitorio sull'applicazione delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici in materia di digitalizzazione degli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro», ha chiarito che, fino al 30 settembre 2024, sarà possibile acquistare senza il ricorso a Piattaforme di approvvigionamento digitale e utilizzando l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, quale strumento suppletivo per l'acquisizione del CIG e per le altre attività che richiedono l'interconnessione con servizi digitali (fatte salve proroghe e modificazioni)

Riguardo al CUP, si evidenzia che è strettamente correlato alle finalità del progetto a cui si riferisce (es., progetti di innovazione che apportano miglioramento, innalzamento delle competenze del personale ecc.) e non è sempre obbligatorio, ma deve essere previsto ed indicato negli atti di gara per tutti i progetti “di investimento pubblico” (es., progetti cofinanziati con fondi comunitari), ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dell'art. 3, c.5, della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 16 – Convenzioni e Accordi di rete per gli affidamenti e gli acquisti

Gli accordi di rete aventi ad oggetto la gestione comune di funzioni ed attività amministrativo-contabili, ovvero la gestione comune delle procedure connesse agli affidamenti di lavori, beni e servizi e agli acquisti possono espressamente prevedere la delega delle relative funzioni al Dirigente dell'Ente individuato quale «capofila», che, per le attività indicate nel singolo accordo ed entro i limiti stabiliti dal medesimo, assume nei confronti dei terzi estranei alla pubblica amministrazione, la rappresentanza di tutte le Istituzioni che ne fanno parte e le connesse responsabilità.



CASA DI RIPOSO CARTIGLIANO

CAPO 4 – OBBLIGHI E FACOLTÀ DI ADESIONE A CONVENZIONI E STRUMENTI DI ACQUISTO CENTRALIZZATI

Art. 17 – Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti

Una delle principali novità del nuovo Codice dei Contratti pubblici è il rafforzamento della digitalizzazione degli appalti pubblici che si pone come obiettivo quello di snellire e accelerare le procedure di acquisto da parte delle amministrazioni, allargare la partecipazione dei soggetti che operano nel mercato e a rendere il ciclo di vita degli

appalti ancora più trasparente, rendendo semplici e puntuali i necessari controlli.

In particolare, il D.lgs. n. 36/2023 ha dedicato il Libro I, Parte II, costituita dagli artt. 19 a 36, alla «c.d. digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti», la cui disciplina ha acquisito efficacia a partire dal 1° gennaio 2024, ai sensi di quanto disposto dall'art. 225, c.2 del Codice.

Il nuovo Codice prevede pertanto la costituzione di un ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale per la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici. Le attività inerenti al ciclo di vita dovranno essere gestite, nel rispetto delle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al D.lgs. 7 marzo 2005, n.

82 (di seguito, anche "CAD"), attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili, come indicate agli artt. 22 e ss. del Codice dei contratti pubblici.

In particolare, al centro di tale ecosistema vi è la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), gestita da A.N.A.C., istituita dall'art. 62-bis del D.lgs. n. 82/2005 e disciplinata dagli artt. 23 e 222, c.8 del D.lgs. n. 36/2023.

Attraverso la BDNCP sono resi disponibili, mediante l'interoperabilità dei vari strumenti, i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, anche ai fini del rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 33/2013.

La BDNCP interopera con i soggetti fruitori dei servizi da questa erogati e con i soggetti erogatori dei servizi ad essa necessari, per il tramite della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), secondo le modalità stabilite nelle Linee guida A.G.I.D. sull'infrastruttura tecnologica della Piattaforma medesima per l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati. Gli enti certificanti che non rientrano tra quelli dell'art. 2, c.2 del CAD e non aderiscono alla PDND, interoperano con la BDNCP secondo le linee guida A.G.I.D. per l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni

La BDNCP si articola nelle seguenti sezioni:

(i) l'Anagrafe Unica delle Stazioni appaltanti (AUSA), istituita dall'art. 33-ter del D.L. n. 179/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 221/2012;



CASA DI RIPOSO CARTIGLIANO

(ii) la Piattaforma Contratti Pubblici (PCP), costituente il complesso dei servizi web e di interoperabilità attraverso i quali le piattaforme di approvvigionamento digitale delle stazioni appaltanti interoperano con la BDNCP per la gestione digitale del ciclo di vita dei contratti pubblici. Le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla BDNCP attraverso la PCP sono definite all'art. 10 della Delibera A.N.AC. n. 261 del 20 giugno 2023 le informazioni riguardanti:

Art. 17.1 – Adempimenti derivanti dalla digitalizzazione 2.0 degli acquisti

I principali adempimenti derivanti dalla digitalizzazione degli acquisti sono:

(a) utilizzo di piattaforme di approvvigionamento certificate: a partire dal 1° gennaio 2024, tutti gli affidamenti, sopra-soglia e sotto-soglia, compresi quelli finanziati con risorse PNRR, dovranno essere svolti mediante le piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione previsto dalla normativa e che, pertanto, risultino iscritte in un apposito elenco gestito da A.N.AC. Tali piattaforme interoperano con la Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) attivata da A.N.AC. e gestiscono tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici (i.e., programmazione, affidamento, esecuzione), compresi l'assolvimento degli obblighi di pubblicità in ambito comunitario e nazionale nonché degli obblighi di trasparenza;

(b) acquisizione del CIG. In particolare, la richiesta di CIG, per le procedure successive al 1° gennaio 2024, dovrà avvenire attraverso piattaforme di approvvigionamento digitale certificate;

(c) verifica dei requisiti degli operatori economici. Lo svolgimento della verifica dei requisiti degli operatori economici in fase di partecipazione e in fase di esecuzione avviene, per le procedure avviate a partire dal 1° gennaio 2024, tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (F.V.O.E.), secondo le indicazioni del provvedimento A.N.AC. n. 262 del 20 giugno 2023. Il F.V.O.E. è obbligatorio per tutti gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro, indipendentemente dal tipo di procedura utilizzata e, pertanto, è obbligatorio anche nel caso di affidamenti diretti. Gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 verranno aggiudicati sulla base delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate dall'operatore economico aggiudicatario in sede di offerta sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice e, ove richiesti, dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice. Ai sensi dell'art. 52, comma 1, del Codice, le dichiarazioni di cui al comma che precede verranno verificate dal responsabile dell'ufficio acquisti o suo delegato a campione. Le verifiche dei requisiti in capo agli operatori economici rientranti nel campione sopra definito verranno svolte mediante l'utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico;

(d) assolvimento degli obblighi di pubblicità legale. Per le procedure avviate a partire dal 1° gennaio 2024, assolvimento degli obblighi di pubblicità legale (i.e.,



CASA DI RIPOSO CARTIGLIANO

pubblicazione di bandi di gara) mediante trasmissione dei dati alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell'A.N.A.C., sulla base di quanto previsto dal provvedimento A.N.A.C. n. 263 del 20 giugno 2023;

(e) pubblicazione dati ai fini di trasparenza. Per le procedure avviate a partire dal 1° gennaio 2024, assolvimento degli obblighi di trasparenza mediante:

- trasmissione dei dati alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell'A.N.A.C. per i dati e le informazioni di cui alla Delibera A.N.A.C. n. 261 del 20 giugno 2023;
- pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del proprio sito istituzionale di tutti i dati e le informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP e che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria come individuati nell'Allegato 1) alla Delibera n. 264 del 20 giugno 2023.

Art. 18 – Strumenti di acquisto e di negoziazione

- la programmazione (il programma triennale degli acquisti di servizi e forniture contenenti gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore alla soglia di cui all'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice (140.000,00 euro, IVA esclusa) e il programma triennale dei lavori per importi pari o superiori a 150.000,00 euro (IVA esclusa).

- la progettazione e pubblicazione degli avvisi di pre-informazione, dei bandi e degli avvisi di gara, degli avvisi relativi alla costituzione di elenchi di operatori economici;

- l'affidamento e, in particolare, gli avvisi di aggiudicazione ovvero i dati di aggiudicazione per gli affidamenti non soggetti a pubblicità e gli affidamenti diretti;

- l'esecuzione e, in particolare, la stipula e l'avvio del contratto, gli stati di avanzamento, i subappalti, le modifiche contrattuali e le proroghe, le sospensioni dell'esecuzione, gli accordi bonari, le istanze di recesso, la conclusione del contratto, il collaudo finale e ogni altra informazione che dovesse rendersi utile per l'assolvimento dei compiti assegnati all'A.N.A.C. dal codice e da successive modifiche e integrazioni;

(iii) la Piattaforma per la pubblicità legale degli atti (art. 27 del D.lgs. n. 36/2023), con cui viene garantita la pubblicità legale degli atti ai sensi degli artt. 84 e 85 del D.lgs. n. 36/2023, anche mediante la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea;

(iv) il Fascicolo virtuale dell'operatore economico – FVOE (art. 24 del D.lgs. n. 36/2023), utilizzato dalle stazioni appaltanti e dagli operatori economici per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal Codice. I dati e i documenti contenuti

nel medesimo, infatti, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità con altre



CASA DI RIPOSO CARTIGLIANO

Si precisa che tale obbligo risulta oggi applicabile anche agli affidamenti diretti sotto-soglia, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b), del D.lgs. n. 36/2023, alla luce di quanto previsto nella delibera suindicata e nel relativo comunicato, fatta eccezione per gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro, IVA esclusa, per i quali, fino al 30 settembre 2024.

Art. 18.1 – Obblighi di acquisto in forma centralizzata: acquisti in via aggregata e in via autonoma

Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture da parte delle Istituzioni si precisa che è possibile per la Stazione Appaltante affidare la fornitura di beni e servizi, l'esecuzione di lavori fino alle soglie individuate mediante qualificazione come definita nell'applicativo A.N.A.C. e dal Codice.

Fatto salvo l'obbligo di utilizzo di piattaforme elettroniche, si precisa che l'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede che gli obblighi di acquisto sul mercato elettronico non trovino applicazione per importi inferiori a 5.000 euro (IVA esclusa) (la soglia era originariamente di 1.000 euro ed è stata innalzata a 5.000 euro con la succitata Legge n. 145/2018).

CAPO 5 – AGGIUDICAZIONE E CONTRATTO

Art. 19 – Verifica dei requisiti da parte dell'aggiudicatario

La verifica dei requisiti degli operatori economici è effettuata a norma degli artt. 94 e ss. (requisiti di ordine generale) e dagli artt. 100 e 103 (requisiti speciali) del D. Lgs. n. 36/2023, concernenti, rispettivamente, le cause di esclusione e i criteri di selezione.

1. Ai fini dell'aggiudicazione, nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'art. 50 del Codice, le stazioni appaltanti verificano esclusivamente i requisiti di carattere generale mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'art. 81 del Codice.

Tuttavia l'art. 52 c.1 e 2 del Codice, circa il controllo sul possesso dei requisiti, prevede che nelle procedure di affidamento sotto-soglia comunitaria di cui all'art. 50, comma 1, lettera a) e b) del D.lgs. n. 36/2023, di importo inferiore a 40.000 euro, la Stazione Appaltante è esonerata dall'obbligo di verifica dei requisiti dell'affidatario, il quale deve attestare, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, il possesso dei requisiti di

partecipazione di ordine generale richiesti per l'affidamento di cui all'art. 80 del Codice e speciale, ove previsti.

Quindi per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,



CASA DI RIPOSO CARTIGLIANO

n. 445, anche secondo il modello del Documento di gara unico europeo (DGUE art. 94 D.lgs. n. 36/2023).

In tal caso la Stazione Appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, Legge n. 190/2012).

Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Ferma restando la facoltà di verificare il possesso dei requisiti da parte del singolo affidatario, la Stazione Appaltante, in luogo di un controllo a carico di tutti gli affidatari, è obbligata solo a verificare le dichiarazioni tramite sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti avviene sull'aggiudicatario. La Stazione Appaltante può, comunque, estendere le verifiche agli altri partecipanti. Inoltre le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici, finanziari e tecnico-professionali, se richiesti nella lettera di invito.

2. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima Stazione Appaltante per un periodo da uno a 12 dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Per le cause di esclusione automatica degli operatori economici dalle procedure di appalto si applica la norma di cui all'art. 94 del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 20 – Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive

Vengono previste due distinte discipline per procedure sotto e sopra la soglia di rilevanza comunitaria.

L'art. 53 del nuovo Codice prevede che nelle procedure di affidamento sotto-soglia di cui all'art. 50 c.1, la Stazione Appaltante non richiede al concorrente la garanzia a corredo dell'offerta (c.d. garanzia provvisoria).

È fatta salva la possibilità, in caso di procedure negoziate, di richiedere la garanzia provvisoria alle seguenti condizioni:



CASA DI RIPOSO CARTIGLIANO

- la richiesta deve essere giustificata dalla tipologia e specificità della singola procedura;
- le particolari esigenze sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente;
- il relativo ammontare deve essere al massimo 1% dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.

In questo caso la garanzia provvisoria è costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le medesime modalità che l'art. 106 prescrive per gli affidamenti sopra-soglia.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre quella degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde in ogni caso efficacia alla scadenza del termine di 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione stessa.

Inoltre per gli appalti sotto-soglia, l'art. 53 c.4 prevede che: • la garanzia definitiva è pari al 5% dell'importo contrattuale;

- la stazione appaltante può non richiedere la garanzia definitiva, anche in caso di affidamenti sotto-soglia in Accordo Quadro, previa debita motivazione.

Per gli appalti sopra-soglia, l'art. 117 del nuovo Codice introduce importanti novità:

- in caso di affidamenti in Accordo Quadro, l'importo della garanzia definitiva non può superare il 2% del valore dell'Accordo Quadro;
- negli appalti di lavori, l'aggiudicatario può chiedere di sostituire la garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10% degli stessi ma, per motivate ragioni, la Stazione Appaltante può opporsi.

Art. 21 - Procedura di verifica presso InfoCamere

La procedura di verifica presso InfoCamere permette di verificare che l'operatore economico che ha formulato una offerta per una determinata fornitura sia effettivamente iscritto nel Registro delle Imprese (RI) della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, in un settore pertinente con l'oggetto della fornitura. Per farlo occorre accedere al servizio Verifiche PA del sito web di InfoCamere (www.verifichepa.infocamere.it).

Ciò che si ottiene è il documento di verifica di autocertificazione dell'azienda. Alla fine del documento di verifica di autocertificazione dell'azienda la formula "NON RISULTA alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa", accerta che l'operatore economico non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo.

Art. 22 - I criteri di aggiudicazione

1. L'Ente, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procede all'aggiudicazione degli appalti sulla base del criterio di



CASA DI RIPOSO CARTIGLIANO

aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (regola) o sulla base del minor prezzo (eccezione, alla quale è possibile ricorrere solo se sussistono i presupposti previsti dalla normativa che, dovranno essere adeguatamente motivati nella determina a contrarre) ai sensi dell'art. 108 c.3, del Codice.

Nello specifico, ai sensi dell'art. 108, c.2, del Codice sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo:

- i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera e), dell'Allegato I.1 del Codice;
- i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000,00 euro (IVA esclusa);
- i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000,00 euro (IVA esclusa) caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
- gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;
- gli affidamenti di appalto integrato;
- contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.

Nelle procedure sopra-soglia europea il criterio del minor prezzo può essere utilizzato per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato. i documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto (art. 108, c.4 D.lgs. n. 36/2023). Il Direttore nella determina stabilisce il criterio di volta in volta da utilizzarsi per l'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure di gara.

2. Invece per l'aggiudicazione nell'ambito delle procedure sotto-soglia europea, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023, e, nello specifico, per le procedure negoziate senza bando di cui al c.1, lettere c), d) ed e), del medesimo articolo, le stazioni appaltanti, godono di piena discrezionalità nella scelta del criterio di aggiudicazione, potendo procedere all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2. Tale libertà di scelta appare funzionale alla conformazione delle regole di gara alle peculiarità di ciascun oggetto contrattuale, in modo tale da garantire il risultato migliore nell'ottica del soddisfacimento dell'interesse del committente. In particolare:

a) l'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un



CASA DI RIPOSO CARTIGLIANO

criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita (art. 108, c.2 D.lgs. n. 36/2023).

In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto, tra cui l'assistenza, la qualità, la garanzia, la funzionalità e l'affidabilità. La Stazione Appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici.

Nelle attività di approvvigionamento di beni e servizi informatici per la Pubblica Amministrazione, le stazioni appaltanti, incluse le centrali di committenza, nella valutazione dell'elemento qualitativo ai fini dell'individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo per l'aggiudicazione, tengono sempre in considerazione gli elementi di cybersicurezza, attribuendovi specifico e peculiare rilievo nei casi in cui il contesto di impiego è connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici. Nel caso in cui i beni e servizi informatici, oggetto di appalto, sono impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici, la Stazione Appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 10 per cento.

b) il minor prezzo di mercato fa riferimento ai servizi e alle forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui alla definizione dell'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1 al Codice (art. 108, c.3 D.lgs. n. 36/2023).

Art. 23 – Termini di aggiudicazione

In caso di esito positivo delle verifiche di cui agli articoli precedenti, il RUP dispone l'aggiudicazione definitiva, anche in presenza di una sola offerta congrua, conveniente e idonea. Il RUP può motivatamente disporre di non procedere all'aggiudicazione in caso di offerta non congrua, non conveniente o non idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera di invito.

L'art. 17, c.3, del D.lgs. n. 36/2023, distingue i termini di conclusione delle procedure di selezione da parte delle stazioni appaltanti a seconda che sia adottato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità/prezzo o sul minor prezzo.

In particolare:

1. con riferimento al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita:

Procedura aperta (art. 71 del Codice) 9 mesi;

Procedura ristretta (art. 72 del Codice) 10 mesi;



CASA DI RIPOSO CARTIGLIANO

Procedura competitiva con negoziazione (art. 73 del Codice) 7 mesi;

Dialogo competitivo (art. 74 del Codice) 7 mesi;

Partenariato per l'innovazione (art. 75 del Codice) 9 mesi;

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando (art. 76 del Codice) 4 mesi;

2. con riferimento al criterio del minor prezzo:

Procedura aperta (art. 71 del Codice) 5 mesi;

Procedura ristretta (art. 72 del Codice) 6 mesi;

Procedura competitiva con negoziazione (art. 73 del Codice) 4 mesi;

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando (art. 76 del Codice) 3 mesi;

I termini, come indicati nelle tabelle, decorrono dalla data di pubblicazione del bando di gara, ove necessario, o dall'invito a offrire, fino all'aggiudicazione alla migliore offerta.

Tali termini non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.

Art. 24 – Informazioni oggetto di pubblicazione

L'attività negoziale è soggetta agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa vigente.

Ai sensi della Legge n. 190/2012 e del D.lgs. n. 33/2013, le informazioni relative all'attività negoziale svolta vengono pubblicate sul sito web istituzionale.

L'aggiudicazione definitiva dei contratti affidati mediante l'utilizzo delle procedure semplificate o superiori alla soglia di 140.000,00 euro sarà comunque resa nota ai partecipanti.

Con Delibera n. 264 del 20 giugno 2023, come modificata e integrata dalla successiva Delibera n. 601 del 19 dicembre 2023, l'A.N.AC. ha individuato le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché relativi alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità legale di cui al D.lgs. n. 33/2013.

Nello specifico, per le procedure avviate a partire dal 1° gennaio 2024, al fine di assolvere agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 37 del D.lgs. n. 33/2013, le stazioni appaltanti devono comunicare tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici tutti i dati le informazioni individuati all'interno dell'art. 10 della

Delibera n. 261 del 20 giugno 2023, recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti



CASA DI RIPOSO CARTIGLIANO

pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale», e, nello specifico le informazioni riguardanti:

a) la programmazione:

- il programma triennale ed elenchi annuali dei lavori;
- il programma triennale degli acquisti di servizi e forniture;

b) la progettazione e pubblicazione:

- gli avvisi di pre-informazione;
- i bandi e gli avvisi di gara;

c) la fase di affidamento:

- avvisi relativi alla costituzione di elenchi di operatori economici;
- gli avvisi di aggiudicazione ovvero i dati di aggiudicazione per gli affidamenti non soggetti a pubblicità;
- gli affidamenti diretti;

d) l'esecuzione:

- la stipula e l'avvio del contratto; • gli stati di avanzamento;
- i subappalti;
- le modifiche contrattuali e le proroghe; • le sospensioni dell'esecuzione;
- gli accordi bonari;
- le istanze di recesso;
- la conclusione del contratto; • il collaudo finale;

e) ogni altra informazione che dovesse rendersi utile per l'assolvimento dei compiti assegnati all'A.N.AC. dal Codice e dalle successive modifiche e integrazioni.

La trasmissione alla BDNCP viene assicurata mediante l'interoperabilità con le piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli artt. 25 e 26 del Codice.

Le stazioni appaltanti inseriscono tramite link poi sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi e contratti", un collegamento ipertestuale alla piattaforma nella BDNCP, dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata a un CIG, tutte le informazioni che le stazioni

appaltanti hanno trasmesso attraverso il sistema, in modo da consentire a chiunque la visione degli atti e documenti relativi all'intero ciclo di vita dei contratti contenuti nella medesima. Tale collegamento, in particolare, ha lo scopo di garantire un accesso immediato e diretto ai dati da consultare, riferiti allo specifico contratto



CASA DI RIPOSO CARTIGLIANO

della Stazione

Appaltante e assicura la trasparenza dell'intera procedura contrattuale.

Per le procedure avviate entro il 31 dicembre 2023, continua ad applicarsi la disciplina prevista dal previgente D.lgs. n. 50/2016, la quale prevede che l'assolvimento degli obblighi di trasparenza relativamente alla fase di aggiudicazione e di esecuzione avviene mediante trasmissione attraverso il sistema SIMOG dei dati relativi alle suddette fasi.

È assicurato l'esercizio del diritto di accesso degli interessati alla documentazione inerente all'attività contrattuale svolta o programmata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Il rilascio delle copie della documentazione in favore dei membri del Consiglio d'Istituto e degli altri organi dell'Istituto è gratuito ed è subordinato ad una richiesta nominativa e motivata.

Art. 25 - La stipula ed esecuzione del contratto

Ai sensi dell'art. 55 del Codice dei contratti pubblici, la stipulazione del contratto deve avvenire entro 30 trenta giorni dall'aggiudicazione. I termini dilatori previsti dall'art. 18, c.2 del Codice, non si applicano ai contratti inferiori alle soglie di rilevanza europea.

Sempre a norma dell'art. 18 del D.lgs. n. 36/2023, il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata.

Nel caso di procedura negoziata oppure per affidamenti diretti, la stipula del contratto, avviene "mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato" (art. 18, c.1 del D.lgs. n. 36/2023).

Infatti è necessario porre attenzione sulla corretta esecuzione delle prestazioni (lavori, servizi o forniture) da parte dell'operatore economico prescelto, in modo da mettere in pratica e perseguire con coerenza quel principio del risultato che è l'incipit del nuovo Codice e che non si esaurisce nella fase che precede l'affidamento.

L'aggiudicazione disposta dall'organo competente è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.lgs. n. 36/2023:

1. qualora ricorrano eventi oggettivamente imprevedibili;
2. per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale;



CASA DI RIPOSO CARTIGLIANO

3. nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

Ove non sia stato motivatamente differito – compatibilmente al principio della sollecita esecuzione – il termine di stipulazione del contratto è pari a giorni 60 (giorni 30 per i contratti sotto-soglia) dall'efficacia dell'aggiudicazione anche in pendenza di contenzioso.

Ai sensi dell'art. 18, c.3 del Codice il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (stand still) fatta eccezione:

1. delle procedure in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva;
2. degli appalti basati su un accordo quadro;
3. degli appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;
4. nonché dei contratti di importo inferiore alle soglie europee ai sensi dell'art. 55, c.2 del Codice.

Con riferimento all'esecuzione in via d'urgenza, si rappresenta che la normativa applicabile presenta, ad oggi, profili di incertezza.

Sul punto, infatti, l'art. 17, c.8 del D.lgs. n. 36/2023, prevede che la Stazione Appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto, purché abbia previamente effettuato la verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario. Il medesimo art. 17, comma 8, dispone, altresì, che può essere sempre disposta l'esecuzione anticipata se sussistono le ragioni d'urgenza, di cui al successivo c.9, e, in particolare:

- qualora ricorrano eventi oggettivamente imprevedibili;
- per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale;
- nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

Il Direttore dell'Ente:

- esercita il potere negoziale nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
- svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione dei programmi annuali e per soddisfare le necessità dell'Ente, nel rispetto delle norme sulla trasparenza, pubblicizzazione e informazione dei procedimenti amministrativi della Pubblica Amministrazione;



CASA DI RIPOSO CARTIGLIANO

- stipula tutti i contratti per conto dell'Ente e ne cura l'esecuzione, in applicazione ed entro i limiti fissati dai regolamenti dell'Ente e dalla vigente normativa;

ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO: L'Ente può dare avvio anticipato all'esecuzione delle prestazioni rientranti nell'oggetto del contratto nelle more della stipula di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del Codice.

L'Ente darà sempre avvio anticipato all'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento nelle more della stipula del contratto nei casi di urgenza previsti dall'art. 17, comma 9, del Codice.

Art. 26 – Collaudo e verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione

I contratti pubblici, ex art 116 del Codice, sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, sia stato realizzato ed eseguito in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

Il collaudo finale o la verifica di conformità deve essere completato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni e in caso di particolare complessità, il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, se riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione

Appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Entro sei mesi (o prima, se si tratta di opere o servizi poco complessi), oppure entro un anno (nei casi di particolare complessità) occorre procedere al collaudo dei lavori ovvero alla verifica di conformità per i servizi e per le forniture, che è normalmente effettuata dal RUP o, se nominato, dal direttore dell'esecuzione. In caso di servizi e forniture ad elevato contenuto tecnologico o elevata complessità o innovazione, è possibile nominare uno o più verificatori della conformità diversi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto (art. 116 c.5 D.lgs. n. 36/2023).

Art. 27 – Conflitto di interesse

Ai sensi dell'art. 16, c.1 del Codice si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere



CASA DI RIPOSO CARTIGLIANO

percepito come una minaccia per la sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.

In caso di conflitto di interessi, il personale deve astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione (art. 16, c.3 del Codice).

Art. 28 – Accesso agli atti

Per la disciplina dell'accesso agli atti inerenti alle procedure di cui al presente Regolamento, si applicano, anche per quanto non espressamente previsto da questo articolo, le disposizioni normative di cui agli artt. 13 e 79 del Codice, nonché della Legge n. 241/1990.

Art. 29 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Tutti i movimenti finanziari connessi ai contratti pubblici devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, oppure con altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni (Legge n. 136/2010 - D.L. n. 128/2010 - Legge n. 217/2010).

Art. 30 – Risoluzione e recesso

Il contratto deve in ogni caso contenere esprese, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto.

In caso di annullamento ovvero revoca dell'aggiudicazione, l'Amministrazione recede dal contratto, ove già stipulato.

È prevista la corresponsione di un indennizzo esclusivamente nell'ipotesi di revoca, ai sensi dell'art. 21 quinquies, c.1 della Legge n. 241 del 1990.

Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la Stazione Appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

Art. 31 – Spese economali minute

Per le spese giornaliere inferiori a € 1.500,00 non deve essere richiesto il CIG ai fini della tracciabilità (ex art. 3 comma 3, L. 136/2010). Dette spese sono qualificate come economali e possono essere eseguite senza l'utilizzo di una piattaforma certificata o dell'interfaccia web. Sono considerate spese economali, l'acquisto di beni e servizi di non rilevante entità:

- rifornimento a bisogno di carburante per i veicoli aziendali e agricoli in dotazione;



CASA DI RIPOSO CARTIGLIANO

- piccole attrezzature o elettrodomestici;
- fiori o piccoli regali in occasione di ricorrenze;
- materiali per piccole riparazioni o manutenzioni;
- materiali e alimentari per attività di animazione, feste o attività simili ludico-ricreative;
- consumazioni presso locali pubblici in occasione di uscite degli ospiti o attività simili;
- Materiali piccole riparazionimanut. fabbricato , giardino , veicoli e attrezzature varie;
- Spese postali (valori bollati bollettini ccp);
- Buoni pasto (anticipazione economale 2/3 carico ente);
- Indumenti lavoro e DPI;
- Diritti segreteria e pratiche amministrative;
- Cancelleria;
- Spese di rappresentanza;
- Riviste e abbonamenti;
- Materiali di consumo (prodotti pulizia e profumatori ambiente);
- Materiali di consumo (carta, piatti bicchieri posate in plastica o materiale biodegradabile, ecc.);
- Prodotti per la cura e l'igiene della persona;
- Altre spese urgenti, entro i limiti di cui al presente articolo.

Art. 32 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni normative nazionali e comunitarie in materia. Sono disapplicate le disposizioni del Regolamento in contrasto con le norme nazionali e comunitarie già in vigore e con quelle che eventualmente entreranno in vigore successivamente.
2. Il presente Regolamento e le eventuali, successive modifiche ed integrazioni, devono avere l'approvazione dalla maggioranza dei voti validamente espressi dai componenti del Consiglio di Amministrazione.
3. Il presente Regolamento ha durata e validità illimitata e potrà comunque essere modificato e/o integrato dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera, anche ratificando modifiche urgenti predisposte dal Direttore.
4. Tutte le delibere precedentemente adottate dal Consiglio di Amministrazione novellate dal presente Regolamento si intendono abrogate.

Art. 33 - Entrata in vigore e applicazione

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della delibera di approvazione.